

compagna dell'uomo, e con lui si accingerà alle future lotte per la rigenerazione sociale. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Se la Camera consente, dirò pochissime parole sul contenuto giuridico del progetto di legge, abbandonando tutto quello che può essere premesse di indole generale, di indole sociale, di indole politica, che ritengo già sorpassate.

Il progetto consta di tre capisaldi: primo, uguaglianza giuridica della donna maritata cioè abolizione dell'autorizzazione maritale; secondo, ammissione della donna agli uffici tutelari; terzo, ammissione della donna nei pubblici impieghi.

Sul primo punto, l'abolizione dell'autorizzazione maritale, vi è qualche scrupolo ancora, qualche titubanza da parte di taluni che si preoccupano che la donna posta di fronte al marito e libera da qualsiasi tutela giudiziaria possa essere tratta a cedere direttamente o indirettamente al marito tutto o parte del suo patrimonio patrimoniale. Ma questa preoccupazione non è sentita dalla donna, che reclama da lungo tempo e a viva voce l'abolizione dell'autorizzazione maritale, istituto antiquato, che non ha fondamento nel diritto comparato, perchè vediamo che tutti i codici moderni dei paesi più conservatori quali l'ex-Austria, l'Ungheria, la Germania e via dicendo, tutti hanno abolito questo vieto istituto che è stato introdotto nel diritto nostro soltanto per la tradizione del Codice napoleonico, che i popoli anglo-sassoni non hanno seguito, essendo molto più liberali nella concezione del regime patrimoniale familiare di quello che non sia la legislazione latina.

Vi è però una disposizione sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, ed è quella che riguarda il diritto transitorio, che forma oggetto di due miei emendamenti all'articolo 1 ed all'articolo 8. E se l'onorevole Presidente e la Camera me lo permetteranno, dichiarerò subito in brevi parole il mio convincimento.

PRESIDENTE. S'intende però che non domanderà di parlare di nuovo su questo argomento! (*Approvazioni — Si ride*).

SANDRINI. Il disegno di legge abolisce l'autorizzazione maritale, ma ne conserva gli effetti, all'articolo 8, per gli atti ed obbligazioni contratti anteriormente.

Ora io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione su questa considerazione: il

disegno di legge tende ad aumentare la capacità personale, togliendo le limitazioni che prima l'offendevano. Perchè volete poi pregiudicarne l'immediata attuazione, introducendo una disposizione che ne trasporta l'applicazione da qui a cinque anni per le obbligazioni del tempo anteriore?

Nell'interesse di chi lo volete fare? Voi non potete dire nell'interesse dei terzi. No, perchè per l'articolo 137 i terzi non possono mai impugnare la validità delle obbligazioni contratte dalla donna maritata, diritto che spetta soltanto alla donna maritata, al marito o ai suoi eredi o aventi causa. Dunque non è una disposizione a favore dei terzi. Risponderete che è a favore della donna. Ma questa disposizione di diritto transitorio non è reclamata dalla donna, la quale vuole immediatamente gli effetti pieni della aumentata capacità giuridica. E poi con questo sistema si viene a creare una disparità di trattamento giuridico, che è una vera offesa storica, per quanto riguarda la legislazione, tra le donne maritate che hanno contratto obbligazioni prima e quelle che ne hanno contratte dopo l'emanazione della legge, non solo, ma si verrebbe a creare una contraddizione fra il trattamento delle azioni e quello delle eccezioni.

Infatti la disposizione dell'articolo 1300 del Codice civile, che voi volete confermare per 5 anni, riguarda le azioni di nullità; e come vi troverete coll'articolo 1302, che riguarda le eccezioni, le quali sono dichiarate dalla legge perpetue, giusta il principio: « *quae temporalia sunt, ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* »?

Ora stabilendo per diritto transitorio la permanenza sia pure temporanea dell'azione di nullità, voi venite a consacrare la perpetuità dell'eccezione. Val dunque meglio applicare subito la legge, abolendo la possibilità di qualsiasi sopravvivenza dell'istituto soppresso.

DI STEFANO, *relatore*. È per salvare la donna di fronte ai terzi.

SANDRINI. No, in questo modo lasciereste permanere le frodi di fronte ai terzi, e quel dedalo di cause che si fanno appunto contro la buona fede dei terzi.

Riconoscete invece immediatamente l'effetto pratico, pieno, positivo del progetto ed eliminate questa disposizione di diritto transitorio che nessuno vuole, che non era nel progetto Scialoja, nè nel progetto Galini, nè nel progetto Canepa-Sandrini, e lasciate al magistrato che applichi la legge secondo le disposizioni del Codice civile.